

Disposizione tecnica di funzionamento n. 19 rev. 01 MGAS

(ai sensi dell'Articolo 4 della Disciplina del gas naturale, approvata con decreto del 6 marzo 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, come successivamente modificata ed integrata)

Titolo	Presentazione, adeguamento, ripartizione e restituzione delle garanzie
Riferimenti normativi	Articolo 70, commi 70.3 e 70.4, Articolo 71, commi 71.9 e 71.10 e Articolo 97 della Disciplina del mercato del gas naturale

In vigore dal 1 gennaio 2020 (*)

() per l'operatività riferita a partire dal giorno-gas 1 gennaio 2020*

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. PRESENTAZIONE DEL DEPOSITO	4
3. RIPARTIZIONE DELLE GARANZIE	4
4. RESTITUZIONE DELLE GARANZIE	5
5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	6
5.1. Modalità di ripartizione delle garanzie che siano state prestate ai sensi della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i> dall'operatore che non risulti anche ammesso al ME	6
5.2. Modalità di adeguamento delle garanzie per l'operatore che successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i> venga ammesso anche al ME	7
5.3. Modalità di adeguamento delle garanzie per l'operatore che sia anche operatore del ME già alla data di avvio operativo dei mercati in <i>netting</i>	11

1. PREMESSA

L'Articolo 70, comma 70.3, della Disciplina MGAS prevede che in alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità definite nelle DTF. Gli operatori PA presentano garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui all'Articolo 69 della Disciplina MGAS secondo le modalità previste in DTF.

L'Articolo 70, comma 70.4 della Disciplina MGAS prevede che l'operatore procede alla ripartizione dell'importo delle garanzie finanziarie presentate, nella forma di fideiussioni, ovvero nella forma di deposito infruttifero, secondo le modalità definite nelle DTF.

L'Articolo 71, commi 71.9 e 71.10 della Disciplina MGAS prevedono che l'operatore può in ogni momento richiedere la restituzione, rispettivamente, delle fideiussioni ovvero del deposito infruttifero prestati come garanzia e che l'accettazione di tale richiesta sia subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Inoltre, tali disposizioni prevedono che, qualora la verifica della richiesta di detta restituzione abbia esito positivo, la modifica dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini delle verifiche di congruità ed il GME procederà alla restituzione della garanzia secondo le modalità previste in DTF.

Nel caso di modifica in aumento del deposito a garanzia, l'operatore versa la relativa somma sul conto bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità previste in DTF.

L'Articolo 97, commi 97.1, 97.2, 97.3 e 97.4 della Disciplina MGAS, regolanti le disposizioni transitorie in tema di garanzie prevedono che nelle DTF siano disciplinate:

- le modalità di ripartizione delle garanzie che siano state prestate ai sensi della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* dall'operatore, che non risulti ammesso anche al ME;
- le modalità con le quali l'operatore dovrà procedere all'adeguamento delle garanzie, allorquando successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* venga ammesso al ME;

- le modalità con le quali l'operatore che già alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* sia anche operatore del ME dovrà procedere all'adeguamento delle garanzie presentate secondo le versioni della Disciplina ME e della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*

L'Articolo 97, comma 97.5, della Disciplina MGAS prevede che l'operatore che continui ad utilizzare la garanzia fideiussoria presentata secondo l'Allegato C della versione della Disciplina in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting*, qualora intenda successivamente modificare l'ammontare garantito, ai sensi dell'Articolo 71, comma 71.2, dovrà preventivamente rendere conforme il predetto allegato all'Allegato C della Disciplina MGAS, secondo quanto definito in DTF.

2. PRESENTAZIONE DEL DEPOSITO

La presentazione ovvero la modifica in aumento del deposito dovrà essere effettuata dall'operatore mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME ai sensi dell'Articolo 18, comma 18.1 della Disciplina MGAS secondo le modalità individuate nella DTF 16 MGAS.

3. RIPARTIZIONE DELLE GARANZIE

L'operatore che abbia prestato garanzie al GME sul MGAS, sia nella forma di fideiussione che nella forma del deposito infruttifero, dovrà procedere ai sensi dell'Articolo 70, comma 70.4, della Disciplina MGAS a ripartire gli importi delle medesime garanzie sui diversi mercati/piattaforme sui quali può ovvero intende operare, presentando al GME una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso e redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME. In tale dichiarazione l'operatore, a seconda della tipologia di garanzia prestata (fideiussione o deposito infruttifero), nonché del modello di fideiussione presentato, dovrà indicare l'ammontare della garanzia che intende destinare alla copertura della regolazione delle partite economiche che sorgono:

- a) sui mercati in *netting*¹;
- b) sul MT-GAS²;

- c) sul MPEG;
- d) MTE;³
- e) PCE⁴.

In mancanza di tale dichiarazione, l'importo delle garanzie verrà interamente destinato dal GME alla copertura delle partite economiche che sorgono sui mercati in *netting*.

Le dichiarazioni possono essere ripresentate in qualsiasi momento qualora l'operatore voglia modificare la ripartizione dell'ammontare garantito a copertura delle diverse partite economiche. Salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni che comportino una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato, le dichiarazioni, ai fini della verifica di congruità delle offerte hanno valore entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse da parte del GME oppure dalla data specificata dall'operatore nella predetta dichiarazione, sempre che tale data sia successiva al secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del GME di detta dichiarazione.

Qualora la dichiarazione comporti una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato a copertura delle partite economiche che possono sorgere sulla PCE, sul ME ovvero sul MGAS, il GME accoglierà la richiesta previa verifica che gli importi sulla PCE, sul ME ovvero sul MGAS per i quali l'operatore richiedente risulti essere esposto siano adeguatamente garantiti, e la stessa, a seguito di verifica positiva, avrà immediata decorrenza ai fini delle verifiche di congruità.

4. RESTITUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'Articolo 71, commi 71.9 e 71.10 della Disciplina MGAS, l'operatore può in ogni momento richiedere:

- la restituzione delle fideiussioni presentate ai sensi dell'Articolo 70, comma 70.1 della Disciplina MGAS;

¹ Qualora l'operatore sia ammesso anche al ME, la quota parte indicata in corrispondenza dei mercati in *netting* sarà automaticamente estesa anche alla copertura delle partite economiche che sorgono sui mercati in *netting* del ME.

² La destinazione della garanzia sul MT-GAS è possibile solo qualora l'operatore abbia presentato garanzia sotto forma di deposito infruttifero ovvero sotto forma di fideiussione senza scadenza.

³ La destinazione della garanzia sul MTE è possibile solo qualora l'operatore del ME abbia presentato garanzia sotto forma di deposito infruttifero ovvero sotto forma di fideiussione senza scadenza.

⁴ Qualora sia ammesso anche alla PCE.

- la restituzione, anche parziale, della somma depositata ai sensi dell'Articolo 70, comma 70.3 della Disciplina MGAS.

L'accettazione di tali richieste è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere debitore. Qualora la verifica abbia esito positivo ai fini delle verifiche di congruità e il GME:

- in caso di fideiussione, comunica all'istituto tesoriere di provvedere alla restituzione della stessa all'indirizzo riportato nel testo della fideiussione o alternativamente ai riferimenti indicati dall'operatore nella richiesta di restituzione;
- in caso di deposito infruttifero, provvede alla restituzione dello stesso accreditando tramite SEPA Credit Transfer Urgente/Priority la somma sul conto corrente bancario indicato dall'operatore ai sensi dell'Articolo 18, comma 18.1 della Disciplina MGAS secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

5.1. Modalità di ripartizione delle garanzie che siano state prestate ai sensi della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* dall'operatore che non risulti anche ammesso al ME

L'operatore che abbia presentato una garanzia al GME, ai sensi della versione della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* sia nella forma di fideiussione che nella forma di deposito infruttifero, per poter continuare ad operare sul MGAS a decorrere dalla data di avvio operativo dei mercati in *netting* deve procedere, ai sensi dell'Articolo 97, comma 97.1, della Disciplina MGAS a ripartire l'importo delle garanzie disponibile, presentando al GME una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso e redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME. In tale dichiarazione l'operatore, a seconda della tipologia di garanzia prestata (fideiussione o deposito infruttifero) nonché del modello di fideiussione presentato (Allegato C ovvero Allegato E), dovrà indicare l'ammontare della garanzia disponibile che intende destinare alla copertura della regolazione delle partite economiche che sorgono:

- a) sui mercati in *netting* del MGAS;
- b) sul MT-GAS.

Nel caso in cui l'operatore non presenti alcuna dichiarazione per indicare come dovrà essere ripartito il predetto ammontare tra i mercati del MGAS, lo stesso verrà destinato interamente alla copertura delle partite economiche risultanti nell'ambito dei mercati in *netting* del MGAS.

Le dichiarazioni possono essere ripresentate in qualsiasi momento qualora l'operatore voglia modificare la ripartizione dell'ammontare garantito a copertura delle diverse partite economiche.

Salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni che comportino una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato, le dichiarazioni, ai fini della verifica di congruità delle offerte hanno valore dalla data specificata dall'operatore nella predetta dichiarazione, sempre che tale data sia successiva al secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione da parte del GME di detta dichiarazione.

Qualora la dichiarazione comporti una riduzione dell'ammontare precedentemente destinato a copertura delle partite economiche che possono sorgere sui mercati in *netting* del MGAS e sul MT-GAS il GME accoglierà la richiesta previa verifica che gli importi sul MGAS per i quali l'operatore richiedente risulti essere esposto siano adeguatamente garantiti e la stessa, a seguito di verifica positiva, avrà immediata decorrenza ai fini delle verifiche di congruità.

Si precisa che le suddette ripartizioni sono valedoli finché l'operatore risulti ammesso al solo MGAS. Pertanto, qualora l'operatore sia successivamente ammesso anche al ME lo stesso dovrà procedere all'adeguamento delle garanzie ai sensi del successivo paragrafo 5.2, presentando la nuova ripartizione delle garanzie ai sensi del precedente paragrafo 3.

5.2. Modalità di adeguamento delle garanzie per l'operatore che successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* venga ammesso anche al ME

L'operatore che abbia presentato una garanzia al GME, ai sensi della versione della Disciplina MGAS in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* sia nella forma di fideiussione che nella forma di deposito infruttifero, e che, successivamente alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* venga ammesso anche al ME⁵ ai sensi dell'Articolo 97, comma 97.1, della Disciplina MGAS:

- a) per poter operare sui mercati in *netting*, sul MPEG, sul MTE, sul MT-GAS e su PCE deve procedere:

⁵ Eventualmente ammesso anche alla PCE.

- qualora l'operatore abbia originariamente presentato garanzie sotto forma di fideiussione a:
 - presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME, secondo le modalità e i termini di cui al precedente paragrafo 4, unitamente ad una nuova garanzia presentata ai sensi dell'Articolo 70, comma 70.1, della Disciplina secondo l'Allegato C della stessa;
oppure, in alternativa a:
 - rendere la garanzia originariamente prestata conforme all'Allegato C della Disciplina MGAS, presentando, a tal fine, all'istituto tesoriere del GME la lettera di modifica della fideiussione bancaria redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto bancario fideiubente, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso.

In mancanza, ovvero qualora l'Operatore:

- a) non presenti una nuova garanzia secondo l'Allegato C oppure non renda la garanzia originariamente presentata conforme a detto allegato;
oppure
- b) pur presentando una nuova garanzia secondo l'Allegato C, non presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, ovvero la presenti ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME,

lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul MGAS, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente 5.1. L'importo della nuova garanzia, in tal caso e in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare in parti uguali alle quote di ripartizione dell'ammontare disponibile della garanzia eventualmente indicate ai sensi del precedente 5.1 .

Per le garanzie non adeguate a quanto previsto dalla Disciplina ME in vigore dalla data di avvio operativo dei mercati in *netting*, si precisa che,

qualora l'Operatore intenda successivamente modificare l'importo delle stesse dovrà preventivamente procedere, ai sensi dell'Articolo 97, comma 97.5, all'adeguamento delle medesime garanzie secondo le modalità descritte nel presente paragrafo 5.2.

- effettuare la ripartizione delle garanzie, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3;
- qualora l'operatore abbia originariamente presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero a:
 - rendere il deposito a garanzia originariamente prestato conforme alla Disciplina MGAS, presentando, a tal fine, al GME la lettera di modifica del deposito infruttifero redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso.

In mancanza, l'operatore potrà continuare ad operare unicamente sul MGAS, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1 anche qualora presenti un nuovo deposito a garanzia, il quale in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare in parti uguali alle quote di ripartizione della garanzia originaria di cui al precedente paragrafo 5.1.

- effettuare la ripartizione del deposito a garanzia, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.
- b) per poter operare sui mercati in *netting*, sul MPEG e sulla PCE deve procedere:
- qualora l'operatore abbia originariamente presentato garanzie sotto forma di fideiussione a:
 - presentare la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, che dovrà essere positivamente verificata dal GME, secondo le modalità e i termini di cui al precedente paragrafo 4, unitamente ad una nuova garanzia presentata ai sensi dell'Articolo 70, comma 70.1, della Disciplina secondo l'Allegato C ovvero l'Allegato E della stessa;
 - oppure, in alternativa a:

- rendere la garanzia originariamente prestata conforme all'Allegato C della Disciplina MGAS, presentando, a tal fine, all'istituto tesoriere del GME la lettera di modifica della fideiussione bancaria redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto bancario fideiubente, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso.

In mancanza, ovvero qualora l'operatore:

- a) non presenti una nuova garanzia secondo l'Allegato C o l'Allegato E oppure non renda la garanzia originariamente presentata conforme all'Allegato C;
oppure
- b) pur presentando una nuova garanzia secondo l'Allegato C ovvero l'Allegato E, non presenti la richiesta di restituzione della garanzia originariamente prestata, ovvero la presenti ma la stessa non venga positivamente verificata dal GME,

lo stesso potrà continuare ad operare unicamente sul MGAS, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1. L'importo della nuova garanzia, in tal caso e in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare, nell'ipotesi di presentazione di una nuova garanzia ai sensi dell'Allegato C, in parti uguali alle quote di ripartizione dell'ammontare disponibile della garanzia eventualmente indicate ai sensi del precedente 5.1; nell'ipotesi di presentazione dell'Allegato E all'ammontare disponibile della garanzia per l'operatività su MP-GAS.

Per le garanzie non adeguate, a quanto previsto dalla Disciplina ME in vigore dalla data di avvio operativo dei mercati in *netting* si precisa che, qualora l'operatore intenda successivamente modificare l'importo delle stesse dovrà preventivamente procedere all'adeguamento delle medesime garanzie secondo le modalità descritte nel presente paragrafo 5.2.

- effettuare la ripartizione delle garanzie, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3;
 - qualora l'operatore abbia originariamente presentato garanzie sotto forma di deposito infruttifero a:
 - rendere il deposito a garanzia originariamente prestato conforme alla Disciplina MGAS, presentando, a tal fine, al GME la lettera di modifica del deposito infruttifero redatta in conformità al modello pubblicato sul sito Internet del GME, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, corredata dal documento d'identità dello stesso.
- In mancanza, l'operatore potrà continuare ad operare unicamente sul MGAS, secondo le ripartizioni indicate ai sensi del precedente paragrafo 5.1 anche qualora presenti un nuovo deposito a garanzia, il quale in assenza di diversa ripartizione indicata dall'operatore, si andrà a cumulare in parti uguali alle quote di ripartizione della garanzia originaria di cui al precedente paragrafo 5.1.
- effettuare la ripartizione del deposito a garanzia, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 3.

5.3. Modalità di adeguamento delle garanzie per l'operatore che sia anche operatore del ME già alla data di avvio operativo dei mercati in *netting*

L'operatore che abbia presentato garanzie al GME, ai sensi della versione della Disciplina MGAS ovvero della Disciplina ME in vigore fino al giorno antecedente la data di avvio operativo dei mercati in *netting* sia nella forma di fideiussione che nella forma di deposito infruttifero, e che alla data di avvio operativo dei mercati in *netting* risulti, quindi, ammesso anche al ME e/o alla PCE, ai sensi dell'Articolo 97, commi 97.2 e 97.3, della Disciplina MGAS deve effettuare l'adeguamento delle garanzie originariamente presentate, in particolare, procedendo per le garanzie presentate originariamente sul MGAS secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 5.2, e per le garanzie presentate originariamente sul ME secondo le modalità descritte nella DTF n. 04 ME.

In mancanza del predetto adeguamento delle garanzie MGAS, l'intero importo delle garanzie disponibili verrà imputato alla copertura delle partite economiche che sorgono sul MT-GAS. In tal caso, qualora l'operatore intenda successivamente modificare l'importo delle garanzie presentate

sotto forma di fidejussioni dovrà preventivamente procedere all'adeguamento delle medesime secondo le modalità descritte al precedente paragrafo 5.2.